

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai **requisiti o ai criteri stabiliti nelle** specifiche tecniche, **ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**, una relazione di prova di un **organismo di valutazione della conformità** o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da **uno specifico organismo di valutazione** della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi **di valutazione della conformità** equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, **a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative**

all'esecuzione dell'appalto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati **conformemente all'articolo 42**, paragrafo 6, all'articolo 43 e ai paragrafi **1 e 2** del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento **dell'operatore economico** comunicano dette **informazioni ai sensi dell'articolo 86.**

¹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).